

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 1950

(6^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, concernente l'adeguamento delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, alla condizione dei professori universitari (N. 764) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GIARDINA, <i>relatore</i>	Pag. 81 e <i>passim</i>
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	84
BOSCO	84
PANETTI	85
GIUA	85
RIZZO Giambattista	86
PRESIDENTE	87

(Seguito della discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari (N. 666-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	76
FERRABINO, <i>relatore</i>	76 e <i>passim</i>

« Ratifica con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie » (N. 689) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, *relatore* Pag. 63 e *passim*

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età » (N. 691) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	62
FERRABINO, <i>relatore</i>	62
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	62

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, concernente il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare (N. 762) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ALBERTI Giuseppe, *relatore* 76

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei provveditorati agli studi » (N. 765) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RIZZO Giambattista, <i>relatore</i>	67 e <i>passim</i>
BOSCO	68 e <i>passim</i>
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	68 e <i>passim</i>
FERRABINO	70 e <i>passim</i>
BOGGIANO PICO	71
CIASCA	71
GIUA	73 e <i>passim</i>
CARBONI	73
GIARDINA	74

La riunione ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco Giacinto, Canaletti Gaudenti, Carboni, Ferrabino,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Palermo, Parri, Pezzini, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone, Spezzano e Varaldo.

È altresì presente il Ministro della pubblica istruzione, onorevole Gonella.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età » (N. 691) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età ».

Come la Commissione ricorderà, era stata sospesa l'approvazione dell'articolo 1-ter di questo disegno di legge, per dar modo all'onorevole relatore di accertare se vi fosse la necessaria copertura in bilancio per le spese dall'articolo stesso previste. Prego, pertanto, il relatore di voler informare la Commissione sull'esito delle sue indagini.

FERRABINO, *relatore*. Dalle indagini che ho condotto presso il Ministero della pubblica istruzione risulta che vi è possibilità di copertura finanziaria per l'articolo 1-ter (1-bis, nuovo, del testo della Camera dei deputati), anche se, come io ho intenzione di proporre, si assegnano in soprannumero al grado terzo non solo i professori collocati fuori ruolo con decorrenza dal 1° novembre 1947, ma anche quelli collocati fuori ruolo con decorrenza dal 1° novembre 1948 e dal 1° novembre 1949: a tale onere si può infatti far fronte stornando le opportune aliquote dal capitolo 253 (borse di studio a favore di studenti universitari reduci) e dal capitolo 240 (spese per il ricupero, riassetto e ricollocamento in sede di opere

d'arte e materiale bibliografico e didattico) al capitolo 136 (spese fisse) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Ritengo, tuttavia, opportuno che l'articolo in oggetto vada soppresso in tale disegno di legge e — con le opportune modifiche — sia inserito nel disegno di legge n. 666-B, degli stampati del Senato, posto all'ordine del giorno della presente riunione, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari. Infatti, nell'ipotesi che il disegno di legge in discussione, una volta promulgato, sia pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* (compreso quindi l'articolo in oggetto) anteriormente alla pubblicazione dell'altro disegno di legge che prevede soltanto 80 professori di grado terzo, potrebbero nascere per l'interprete gravi equivoci, in quanto si potrebbe ritenere che la disposizione di favore per i professori collocati in soprannumero al grado terzo si debba intendere annullata dalla legge successiva.

Inoltre nel disegno di legge in discussione solo l'articolo 1-ter comporta un onere finanziario che, come dicevamo, va coperto con storno dai capitoli 253 e 240 del bilancio della pubblica istruzione; con storno dagli stessi capitoli si copre anche l'onere di cui al disegno di legge 666-B anzidetto: per cui, inserendo l'articolo in oggetto in quel disegno di legge, si consegue anche lo scopo di unificare queste disposizioni di carattere finanziario in un unico disegno di legge.

Per le ragioni che ho ora esposto, propongo la soppressione dell'articolo 1-ter (1-bis, nuovo della Camera dei deputati).

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Dichiaro di essere favorevole alle proposte fatte dal relatore, senatore Ferrabino.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Ferrabino, di sopprimere l'articolo 1-ter, ossia l'articolo 1-bis, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati.

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

Metto, infine, ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo risultante dagli emendamenti apportati dalla Commissione.

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Articolo 1. — *Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« I professori universitari, compiuto il 70° anno di età assumono la qualifica di professori fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno. Le cattedre ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti; le facoltà provvederanno all'insegnamento nelle forme e con le modalità stabilite dalle disposizioni medesime ».

Sono aggiunti infine i seguenti commi:

« Nondimeno la maggioranza di cui all'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, si computa in rapporto al numero dei posti di ruolo, assegnati a ciascuna facoltà, coperti con titolare di ruolo ».

« Il terzo comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato ».

Articolo 1-bis (nuovo). — « A decorrere dall'anno accademico 1950-51 il limite di età di cui all'articolo 112, comma 6°, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è stabilito in anni 70 ».

Articolo 2. — *È sostituito dal seguente:*

« Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate dalle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli Istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie » (N. 689) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie ».

RICCIO, *relatore.* Anche di questo disegno di legge era rimasta sospesa l'approvazione di quella parte dell'articolo unico del disegno di legge stesso, relativa al nuovo testo, approvato dalla Camera dei deputati, del primo comma dell'articolo 3, del primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, e alla modificazione apportata dalla Camera dei deputati alla tabella A annessa al decreto legislativo anzidetto. L'approvazione fu sospesa per accertare se esisteva la copertura dei nuovi oneri finanziari di cui alle norme e alla tabella suddetta.

Da una comunicazione fatta dal Ministero alla Segreteria della nostra Commissione risulta che tale copertura esiste. Penso pertanto che non si debbano avere difficoltà ad approvare le norme e la tabella in oggetto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare metto in votazione la parte dell'articolo unico del disegno di legge relativa al seguente nuovo testo, approvato dalla Camera dei deputati, del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253:

« I posti che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, risulteranno disponibili per il grado iniziale dei singoli ruoli, saranno conferiti mediante concorsi, ai quali potranno partecipare, osservate le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti, coloro che all'atto dell'entrata in vigore del decreto citato si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo ed abbiano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno tre anni presso

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6^a RIUNIONE (24 febbraio 1950)

le segreterie delle Università — o dei relativi istituti, biblioteche ed uffici — e degli Istituti d'istruzione universitaria di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e siano forniti dei prescritti titoli e requisiti.»

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora in votazione la parte dell'articolo unico del disegno di legge relativa al seguente nuovo testo, approvato dalla Camera dei deputati, del primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, con l'avvertenza che nel testo in questione il senatore Ferrabino propone di sostituire alla data del 31 dicembre 1950 quella del 31 dicembre 1952, correlativamente agli emendamenti già apportati dalla nostra Commissione agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo anzidetto.

«Il personale non di ruolo che, alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, trovasi in servizio presso le segreterie delle Università — o dei relativi istituti, biblioteche ed uffici — o degli Istituti di istruzione universitaria, il quale non partecipi ai concorsi di cui al precedente articolo 3 o, partecipandovi, non consegue il collocamento, ai sensi del decreto citato, nei ruoli stabiliti dall'annessa tabella può essere trattenuto in servizio finché non siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1952».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora all'esame del seguente articolo 10-bis, nuovo, proposto dal senatore Ferrabino:

Art. 10-bis (nuovo).

Per l'ammissione ai concorsi pubblici di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, che saranno banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si prescinde dal limite di età nei confronti di coloro che, alla data predetta, abbiano esercitato per almeno due anni presso le Università e gli Istituti universitari di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni inerenti ai posti messi a concorso.

RICCIO, *relatore*. Nella mia qualità di relatore non posso che dichiararmi favorevole a questo articolo aggiuntivo proposto dal senatore Ferrabino, considerando anche che io mi sono fatto iniziatore di una proposta di legge, la quale prevede per tutti i pubblici concorsi una simile disposizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'articolo 10-bis, nuovo, di cui già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Mi sembra che l'articolo 10-bis, nuovo, ora approvato, troverebbe una sede più adatta, come articolo 4-bis, nuovo, nel testo dell'articolo unico del disegno di legge in esame. In sede di coordinamento, pertanto, sarà tenuta presente l'opportunità di tale spostamento.

Resta da approvare la parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame relativa alla seguente modificazione apportata dalla Camera dei deputati alla tabella A, annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253:

La tabella A, per la sola parte relativa al gruppo C, è sostituita dalla seguente:

Grado e qualità	Numero dei posti
9° - Archivista capo	24
10° - Primo archivista	64
11° - Archivista	130
12° - Applicato	355
13° - Alunno d'ordine	117
	<hr/>
	690
	<hr/>

Poichè nessuno chiede di parlare la metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto, infine, ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo risultante dagli emendamenti approvati nella riunione del 21 dicembre 1949 e in quella odierna:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1253, è ratificato con le seguenti modificazioni:

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Gli attuali direttori amministrativi di 3ª classe conservano, a titolo personale, la qualifica presentemente loro attribuita. Le funzioni inerenti, col diritto di usare la relativa qualifica, possono, inoltre, essere attribuite, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ad uno dei segretari capi di 1ª classe in servizio presso Università o Istituti d'istruzione universitaria ai quali non si trovi assegnato un direttore amministrativo. »

« Il Ministro per la pubblica istruzione può comandare presso l'Amministrazione centrale, con compiti ispettivi, non più di due ragionieri capi di prima classe. Altri due impiegati di ragioneria possono essere comandati presso l'Amministrazione centrale per i servizi dell'istruzione superiore. »

« Il trattamento economico del personale di cui al precedente comma graverà sugli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione. »

Art. 2-bis (nuovo). — « Il Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'articolo 17 del decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, è autorizzato a collocare fuori ruolo con proprio decreto un direttore amministrativo del ruolo del personale delle segreterie universitarie, destinandolo a prestare servizio presso l'Istituto superiore orientale di Napoli con le funzioni di direttore amministrativo dell'istituto stesso, ai sensi della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e del regio decreto 25 febbraio 1937, n. 439 ». »

Art. 3. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I posti che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, risulteranno disponibili per il grado iniziale dei singoli ruoli, saranno conferiti mediante concorsi, ai quali potranno partecipare, osservate le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti, coloro che all'atto dell'entrata in vigore del decreto citato si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo ed abbiano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno tre anni presso le segreterie delle Università — o dei relativi istituti, biblioteche ed uffici — o degli Istituti d'istruzione universitaria di cui al-

l'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e siano forniti dei prescritti titoli e requisiti ».

Il 6º comma è sostituito dal seguente:

« L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta di due anni per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, semprechè essi abbiano i requisiti prescritti ».

Art. 3-bis (nuovo). — « I funzionari di ruolo di gruppo B (grado VII) che esercitino in atto presso gli uffici di segreterie delle Università o degli Istituti d'istruzione universitaria ed abbiano esercitato ininterrottamente, per non meno di cinque anni, le funzioni di direttore amministrativo, potranno conseguire, ove tale servizio sia stato qualificato ottimo e sia riconosciuto opportuno nell'interesse della Amministrazione, la nomina a direttore amministrativo di terza classe (grado VII), conservando tale qualifica ai sensi del precedente articolo 2. »

« Le assegnazioni al grado VII del gruppo A, di cui al presente articolo, saranno conferite a posti in soprannumero da riassorbirsi non prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento ».

Art. 3-ter (nuovo). — « I vincitori dei concorsi interni, indetti e regolarmente espletati durante l'amministrazione militare alleata, per la nomina a posti di ruolo di grado iniziale nelle segreterie universitarie, semprechè risultino tra i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo, conseguiranno la nomina in ruolo, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dell'ingresso in ruolo dei vincitori dei concorsi espletati per le segreterie universitarie nel 1947, in base all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, numero 27. »

« Per le promozioni del personale di cui al presente articolo saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 6,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 ».

Art. 4. — L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Entro il termine di cui al precedente comma, il personale nominato nei ruoli dei gruppi A e B, proveniente rispettivamente dai concorsi speciali espletati in attuazione dell'articolo 13 della legge 20 dicembre 1937, n. 2317, e da quelli di cui all'articolo 10 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, sarà considerato, agli effetti giuridici, in servizio dal 16 aprile 1939, se appartenente al gruppo amministrativo, e dal 1° aprile 1939, se appartenente al gruppo di ragioneria, e ciò agli effetti della promozione effettiva al grado VIII del gruppo A ed al grado IX del gruppo B.

« Nei confronti di coloro che riusciranno vincitori dei concorsi indetti a norma dell'articolo 3, i periodi minimi per la promozione ai gradi fino all'8° del gruppo A, 9° del gruppo B ed 11° del gruppo C, sono ridotti di un anno e mezzo ».

Art. 4-bis (nuovo). — « Per l'ammissione ai concorsi pubblici di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, che saranno banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si prescinde dal limite di età nei confronti di coloro che, alla data predetta, abbiano esercitato per almeno due anni presso le Università e gli Istituti universitari di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni inerenti ai posti messi a concorso ».

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale non di ruolo che, alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, trovasi in servizio presso le segreterie delle Università — o dei relativi istituti, biblioteche ed uffici — o degli Istituti di istruzione universitaria, il quale non partecipi ai concorsi di cui al precedente articolo 3 o, partecipandovi, non consegue il collocamento, ai sensi del decreto citato, nei ruoli stabiliti dall'annessa tabella, può essere trattenuto in servizio finché non siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1952 ».

Art. 7. — Il 2° comma è sostituito dal seguente:

« Può essere trattenuto in servizio finché non siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1952, il personale non di ruolo assunto con qualifica diversa da quella parificabile alla qualifica di avventizio di 1ª, 2ª e 3ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 ».

Art. 9. — È sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trattenere nella posizione di comando presso l'Amministrazione centrale, fino a tutto il 31 dicembre 1952 gli impiegati di gruppo B e C del ruolo delle segreterie universitarie che trovavansi, alla data del 31 dicembre 1947, in servizio presso l'Amministrazione medesima ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 »

Art. 9-bis (nuovo). — « Il personale di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, che anteriormente alla sua immissione nei ruoli statali abbia prestato alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza a carico delle Amministrazioni stesse, neanche sotto forma assicurativa, potrà, su domanda, chiedere la valutazione per intero di detto servizio previo pagamento di un contributo, per ciascun anno valutato pari al tre per cento dello stipendio assegnato all'atto dell'immissione in ruolo.

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante il periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma.

« Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni ».

Art. 9-ter (nuovo). — « Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli statali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

un contributo di riscatto pari al sei per cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio e sull'ultima retribuzione.

« I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto di impiego; e qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto.

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo ».

* * *

La tabella A, per la sola parte relativa al gruppo C, è sostituita dalla seguente:

Grado e qualità	Numero dei posti
9° — Archivista capo	24
10° — Primo archivista	64
11° — Archivista	130
12° — Applicato	355
13° — Alunno d'ordine	117
	690

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi » (N. 765) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Ratifica, con modificazioni, del decreto legi-

slativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi ».

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Sul decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, la cui ratifica con modificazioni è attualmente sottoposta al vostro esame, feci nella riunione del 25 gennaio una dettagliata relazione che non trovò poi la sua normale conclusione nella votazione che si ritenne di dovere rinviare a causa della perdurante crisi ministeriale. A quanto ricordo non furono allora sollevate da parte dei colleghi della Commissione obiezioni di rilievo al disegno di legge in discussione. Comunque, io sono pronto a dare qualsiasi chiarimento sul disegno di legge e sugli emendamenti che ho ritenuto opportuno proporre.

Sarà bene peraltro che io ribadisca che ho creduto necessario di adeguare il numero dei provveditori alle circoscrizioni provinciali, sembrandomi che l'ufficio del provveditore sia un ufficio tipicamente provinciale e che, pertanto, deve corrispondere al numero delle provincie esistenti, nel quale numero ho compreso le provincie siciliane nonostante che il vigente statuto della Regione siciliana abbia soppresso la provincia anche come circoscrizione amministrativa.

Naturalmente è stato necessario, come chiarii ampiamente nella scorsa riunione, prevedere la conveniente utilizzazione di coloro che, avendo già raggiunto il grado di provveditore agli studi, non potrebbero essere utilizzati nelle circoscrizioni provinciali; ed ho proposto un articolo aggiuntivo che stabilisce il riassorbimento dei provveditori in soprannumero con una certa graduazione nel tempo, per non bloccare la carriera di coloro che aspirano ad occupare il grado di provveditore.

Devo, poi, far presente che il senatore Bosco propone di sostituire, nel comma aggiunto dalla Camera dei deputati al primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, a le parole « e fino a due anni dalla sua entrata in vigore » le altre « e fino al 30 giugno 1950 ».

Ho già chiarito le ragioni che suggeriscono l'adozione dell'articolo 2, anche per ovviare alle limitazioni precedentemente in vigore nei confronti di coloro che non potevano dimostrare particolari requisiti demografici. Ora

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

l'emendamento del senatore Bosco viene giustificato con la necessità o quanto meno con l'opportunità, di protrarre i benefici della disposizione fino alla chiusura dell'anno finanziario in corso al momento in cui avviene la ratifica del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454.

BOSCO. Pochissime parole per giustificare la mia proposta di emendamento. Essa si fonda su due ragioni. La prima è quella di far coincidere la disposizione con i termini dell'esercizio finanziario, per una evidente necessità di carattere formale, che del resto non ha un gran peso. La seconda ragione si fonda sul desiderio di spersonalizzare la norma ed ha origine dal fatto che la formula « alla data di attuazione del presente decreto », usata in molti decreti legislativi, è stata adottata per venire incontro a determinate situazioni di carattere personale. Il caso attuale è tipico al riguardo. Adottando dei termini che siano indipendenti dalla situazione di ruolo in atto al momento in cui è entrato in vigore il provvedimento considerato, noi renderemo il provvedimento stesso più adeguato alle necessità a cui si ispira.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Dichiaro di convenire in pieno sull'opportunità dell'emendamento proposto dal senatore Bosco.

Al relatore faccio, poi, presenti le seguenti considerazioni. Innanzi tutto occorre precisare che la carriera nei Provveditorati è assai sacrificata, prova ne sia che nel recente concorso per questo ramo amministrativo il numero dei concorrenti è stato modestissimo, perchè i candidati si sono tenuti lontani da tale concorso per le difficoltà che si riscontrano nella carriera dei Provveditorati di giungere ai gradi superiori.

Inoltre, va tenuto presente che, se alcuni provveditori, allontanati dall'Amministrazione in seguito a giudizio di epurazione, sono rientrati in carriera avendo ottenuto la revisione di tale giudizio, essi tuttavia sono praticamente inutilizzabili per il fatto che non è opportuno mandare in provincia funzionari che, per il loro passato e per il giudizio stesso di epurazione, non danno piena garanzia di agire secondo i nuovi orientamenti della scuola. Ne deriva che essi, pur occupando i propri posti in ruolo, sono utilizzati in funzioni impiegate di grado inferiore.

In più, ultima considerazione, lo stesso Ministero degli affari esteri, che usufruisce attualmente di due provveditori, già ne richiede un terzo per utilizzarlo nell'organizzazione delle scuole all'estero e nella vigilanza di questo importante servizio.

Ritengo, quindi, che il criterio della corrispondenza aritmetica dei Provveditorati con il numero delle provincie, non riproduca esattamente la situazione di questo ramo amministrativo e le vere esigenze del personale. Se non vi sono, quindi, altre ragioni sostanziali, pregherei il relatore di ritirare l'emendamento da lui proposto nel senso suddetto.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Io, a mia volta, vorrei chiedere all'onorevole Ministro se, nelle sue intenzioni, il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi abbia un carattere transitorio, in relazione, cioè, a determinate e contingenti esigenze, o debba, invece, essere un definitivo assestamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati stessi. Anche nella seconda ipotesi è chiaro che si dovrà tenere conto di situazioni transitorie, per la cui liquidazione occorrerà un tempo più o meno lungo. E perciò si è considerata la questione del riassorbimento; e se, agli effetti della carriera degli interessati, si ritiene che, così come è stato proposto, l'articolo aggiuntivo preveda il riassorbimento in modo tale da venire a bloccare la carriera di coloro che in atto hanno il grado immediatamente inferiore (che con il provvedimento in esame si trasforma in grado di vice provveditore), io sono disposto a modificare l'articolo aggiuntivo. Però se, come penso, il riordinamento del ruolo organico non ha un carattere transitorio, ma è un definitivo assestamento del ruolo, io debbo rilevare che ogni ufficio locale è collocato e si esplica in una data circoscrizione. Ora, il provveditore agli studi, che io sappia, esplica per l'appunto la sua funzione nella circoscrizione provinciale. Oggi possiamo trovarci in una situazione di eccezionalità, per cui, ad esempio, i provveditori agli studi che, a seguito di revisione del giudizio di epurazione, sono stati riassunti in servizio, debbono essere comunque utilizzati e la loro utilizzazione deve essere, possibilmente, razionale.

Ma non vedo, se il riordinamento del ruolo deve essere definitivo, come noi da questa si-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

tuazione eccezionale possiamo trarne norma per fissare il numero dei provveditori, che deve corrispondere alle funzioni che normalmente essi debbono espletare nella circoscrizione provinciale.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Per risolvere il problema sarà opportuno riferirsi a situazione analoghe in altre Amministrazioni. Consideriamo, ad esempio, la situazione dei prefetti. Il numero dei posti di ruolo per i prefetti non corrisponde al numero delle provincie, e ciò al fine di permettere all'Amministrazione una certa possibilità di movimento e di sostituzione.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. È questo un problema che ci occupò in sede di riforma della Amministrazione. Ora, in quella sede, proprio i prefetti che facevano parte della Commissione chiamata a studiare la riforma della Amministrazione, si dimostrarono poco favorevoli al criterio di ampliare l'organico, obiettando che con l'ampliamento non si sarebbero potuti utilizzare tutti i prefetti nelle funzioni che loro spettano, per cui si sarebbe giunti all'inconveniente di numerosi funzionari in soprannumero ed in disponibilità.

Comunque il prefetto è un funzionario di natura specialissima, con particolari compiti politici, per cui deve godere di una adeguata fiducia del Governo.

Ma per il provveditore agli studi non credo che sussista la necessità di una fiducia particolare, come se il suo compito, esulando dal campo limitato amministrativo, avesse la natura di un compito politico, per cui il Governo dovrebbe avere disponibili parecchi provveditori di soprannumero per utilizzarli secondo la fiducia che essi possano riscuotere.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Faccio presente che se diverse sono le due figure, diversi anche i rispettivi organici: i prefetti in soprannumero, infatti, mi pare che coprano un terzo dei posti di ruolo, mentre per i provveditori si tratta soltanto di cinque o sei unità.

PRESIDENTE. Per l'economia della discussione è opportuno procedere ordinatamente all'esame e alla votazione dei singoli emendamenti proposti all'articolo unico del disegno di legge.

Diamo innanzitutto lettura della prima parte dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 2. — Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo *A* e *B* ed al 10° del ruolo di gruppo *C*, di cui all'anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore ».

Il primo emendamento è quello proposto dal senatore Bosco a questa parte dell'articolo unico del disegno di legge relativo al comma aggiunto dalla Camera dei deputati al primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, e consistente nella sostituzione delle parole « e fino al 30 giugno 1950 » alle altre « e fino a due anni dalla sua entrata in vigore ».

Il Ministro della pubblica istruzione ha dichiarato di essere favorevole a questo emendamento.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo unico del disegno di legge relativa al comma aggiunto dalla Camera dei deputati al primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, con l'emendamento proposto dal senatore Bosco.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la parte dell'articolo unico del disegno di legge relativa al secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, secondo comma che la Camera dei deputati ha sostituito con il seguente:

« Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà fruire per conseguire più di una promozione ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti la parte anzidetta dell'articolo unico.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo alla parte dell'articolo unico del disegno di legge relativa all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454: il quinto comma dell'articolo 3 è stato sostituito dalla Camera dei deputati con il seguente:

«Il personale di ruolo e non di ruolo della Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi potrà partecipare al concorso per il gruppo *A*, anche se in possesso della laurea in materie letterarie e di quella in filosofia, e pedagogia, conseguite in una facoltà di magistero ed al concorso per il gruppo *B*, anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti, semprechè il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito ».

A tale testo il relatore propone di sostituire il seguente.

«Il personale di ruolo e non di ruolo della Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi potrà partecipare al concorso riservato per il gruppo *A*, anche se in possesso della laurea in materie letterarie e di quella in filosofia e pedagogia, conseguite in una Facoltà di magistero ed al concorso riservato per il gruppo *B*, anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o magistrale, o titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti, semprechè il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito ».

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Chiarisco che l'articolo in questione conteneva in origine, nel testo proposto dal Ministro della pubblica istruzione, una disposizione in base alla quale, una volta tanto, per l'ammissione al concorso previsto dall'articolo medesimo per la nomina nel ruolo del personale del gruppo *B*, era ritenuto valido uno dei titoli di cui all'articolo 16, lettera *b*) del regio decreto del novembre 1923. Con tale norma si ten-

deva in particolare a dare la possibilità di entrare in ruolo al personale di ruolo e non di ruolo fornito di abilitazione magistrale. Senonchè tale disposizione non fu poi mantenuta dal Ministero della pubblica istruzione perchè non si potè raggiungere sulla questione una intesa con la Ragioneria generale dello Stato.

Io ho ritenuto di far mia la iniziativa di questa disposizione, anche per una ragione di simmetria con quanto è stato disposto per concorsi dello stesso Ministero della pubblica istruzione, e poi perchè razionalmente non vedo per quale ragione si debbano porre in una condizione peggiore coloro che hanno ottenuto la specifica abilitazione in un importante ramo dell'insegnamento e a cui, in sostanza, non altro vantaggio si darebbe che quello dell'ammissione ad un concorso, nel quale, poi le loro attitudini sarebbero vagliate, come lo sarebbero quelle degli altri candidati.

Quindi ritengo di dover insistere che la Commissione dia voto favorevole all'emendamento da me proposto. Lascio poi alla Commissione di decidere se convenga far riferimento specifico ai vari titoli (maturità classica, scientifica, magistrale) o se sia invece più opportuno un semplice richiamo ai titoli previsti dall'articolo 16 del citato regio decreto-legge.

FERRABINO. Ma esiste una maturità magistrale ?

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Bisognerebbe rettificare la dizione e dire « abilitazione magistrale ».

BOSCO. Vorrei fare quale osservazione sul principio introdotto dalla Camera dei deputati, riguardante la parificazione della laurea in filosofia e pedagogia a quelle delle facoltà, diciamo così, classiche. A questo riguardo sono un po' dubbioso, anche perchè lo stesso principio è stato adottato in un altro disegno di legge relativo all'ammissione nell'Amministrazione centrale. Ricordo che si è sempre lasciata una certa differenza tra le due lauree perchè esse si conseguono in base a titoli diversi. Questa parificazione, a parer mio, favorirebbe in tutta l'Amministrazione centrale l'ingresso di laureati che finora sono stati considerati di rango inferiore rispetto ai laureati in legge e nelle facoltà politiche. Questo è un dubbio che sollevo e vorrei che il Ministro ci dicesse che si

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

tratta soltanto di una norma transitoria che si riferisce a questi concorsi speciali.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Certamente questa è una norma transitoria, però non mi sembra che si possa fare una distinzione di lauree. Vorrei ricordare che, rispetto all'ordinamento universitario, le lauree si trovano tutte sullo stesso piano e questo in seguito alla legge del 1936 che poneva tutte le facoltà su un identico livello.

BOGGIANO PICO. Voglio richiamare l'attenzione sull'equiparazione del diploma di abilitazione magistrale all'esame di maturità classica. Io qualche volta sono stato inviato come commissario agli esami di abilitazione magistrale ed ho potuto così notare la differenza profonda che c'è tra i risultati dati da coloro che hanno frequentato studi classici in confronto di quelli che hanno compiuto il corso magistrale. Quindi questa disposizione di equiparazione non l'approvo.

FERRABINO. Probabilmente il problema dovrebbe essere posto in maniera un po' diversa. Non si tratta di una graduatoria tra i titoli di laurea perchè questo evidentemente, come diceva il Ministro, non è possibile; si tratta, invece, di un altro fatto: fino a qualche tempo fa ai posti di provveditore agli studi accedeva soltanto chi veniva dai ranghi dell'insegnamento liceale e tecnico, cioè chi aveva la laurea in lettere e filosofia e aveva seguito i corsi del liceo classico. Il maestro elementare non poteva accedere ai posti di provveditore. Più tardi, però, le cose si modificarono, si stabilì, cioè, che potevano accedere ai posti di provveditore anche i maestri elementari attraverso i gradi di ispettore e direttore didattico. La cosa al principio non fu veduta troppo di buon occhio, ma rimase di fatto e il presente articolo non fa che perfezionare questo precedente per cui il maestro può diventare provveditore a condizione che passi attraverso un filtro e questo filtro è la facoltà di magistero. Sicchè, in fondo, si tratta di riconoscere o respingere questa possibilità.

Si può opinare in un senso o nell'altro, ma, in ultima analisi, il problema è questo.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei aggiungere una semplice considerazione di fatto in rapporto a quello che ha detto il senatore Ferrabino. Attualmente ci

sono tre provveditori soltanto che sono stati maestri. Ora, a titolo di documentazione, debbo dire che essi sono tra i migliori provveditori.

CIASCA. Anch'io per la mia breve esperienza fatta come commissario o presidente di concorsi devo ricordare ai colleghi che coloro che provengono dal Magistero sono veramente, a volte, molto ben preparati e certamente non in grado inferiore agli altri. Ad ogni modo, mi consentano i colleghi anche un'altra osservazione. Noi adesso abbiamo accennato ai diversi titoli di laurea, ma io vorrei fare una proposta (che forse non ha la sua sede migliore in questo argomento), per la quale nei concorsi non si dovrebbe tener conto tanto della laurea quanto della preparazione. Noi ci siamo troppe volte lamentati del numero eccessivo degli alunni delle Università; ora, un modo per evitare l'enorme affluenza dei giovani alle Università è proprio quello di richiedere per l'ammissione ai concorsi soltanto ciò che è richiesto dalla Costituzione come titolo indispensabile, cioè l'istruzione inferiore impartita nella scuola elementare e nelle tre classi post-elementari.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, credo che questa questione potrà essere posta con migliore successo in sede di riforma scolastica.

CIASCA. Ho premesso già che non è questo il luogo più opportuno per fare tale proposta. Penso, però, che si possa benissimo riconoscere i laureati in magistero allo stesso grado degli altri laureati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti il seguente testo definitivo che il relatore propone di sostituire al quinto comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454:

Art. 3. — Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo e non di ruolo della Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, potrà partecipare al concorso riservato per il gruppo A, anche se in possesso della laurea in materie letterarie e di quella in filosofia e pedagogia, conseguita in una facoltà di magistero ed al concorso riservato per il gruppo B, anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o dell'abilita-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

zione magistrale, o di titolo corrispondente conseguito secondo, i precedenti ordinamenti, semprechè il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue la parte dell'articolo unico del disegno di legge relativa all'articolo 3-bis, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati, e che è così formulato:

« Art. 3-bis (nuovo). — Le qualifiche di Segretario capo di I e di II classe nel ruolo del personale di gruppo A dei Provveditorati agli studi sono soppresse e sostituite da quelle, rispettivamente, di vice provveditore agli studi e di Segretario capo ».

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Credo che l'articolo 3-bis, nuovo, introdotto dalla Camera dei deputati sia da approvarsi senz'altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 3-bis, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo alla parte dell'articolo unico del disegno di legge relativa all'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454: il primo comma dell'articolo 4 dalla Camera dei deputati è stato sostituito con il seguente:

« È fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, semprechè il comando o distacco non sia previsto da speciali disposizioni ».

A tale testo il relatore propone di sostituire un altro così formulato:

Art. 4. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« È fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale

della pubblica istruzione, semprechè il comando o distacco non sia già previsto da disposizioni di leggi speciali ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti il testo, di cui già è stata data lettura, che il relatore propone di sostituire al primo comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454,

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue un articolo aggiuntivo proposto dal relatore, e così formulato: « I posti di provveditore agli studi attualmente occupati in soprannumero saranno riassorbiti con un terzo delle vacanze che si verificheranno a partire dal 1° gennaio 1951. Sino al completo riassorbimento di cui sopra, il Ministero della pubblica istruzione può destinare a qualsiasi ufficio dipendente dal Ministero della pubblica istruzione un numero di provveditori agli studi corrispondente al numero dei posti occupati in soprannumero ».

Il relatore ha anche proposto di modificare nel modo seguente la tabella annessa al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, per la sola parte relativa al gruppo A:

TABELLA.

Carriera Amministrativa

(Gruppo A)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Provveditori agli studi di 1° classe	45
6°	Provveditori agli studi di 2ª classe	45
7°	Vice provveditori agli studi . . .	45
8°	Segretari capi	50
9°	Primi segretari	70
10°	Segretari	170
11°	Vice segretari	
		425

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Vorrei chiarire che questo articolo aggiuntivo è in relazione con la modifica della tabella del

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6ª RUNIONE (24 febbraio 1950)

gruppo A, con cui si è cercato, per i provveditori agli studi di prima e seconda classe, di raggiungere complessivamente quel numero di provveditori corrispondente alle circoscrizioni provinciali in atto. In me non c'era alcun desiderio, diciamo così, di fare il cattivo con coloro che avevano la legittima aspettativa di occupare il grado di provveditore o tanto meno di creare intralci all'Amministrazione; la proposta in esame, così, fu da me discussa con un rappresentante del Ministero, che, a seguito dei dubbi da me sollevati, dovette convenire che da un punto di vista razionale e di principio la proposta stessa non poteva trovare contraddizioni.

Avendo poi pensato agli inconvenienti che potevano derivare dall'adozione di una modifica della tabella organica del gruppo A, mi preoccupai di stilare l'articolo che viene ora sottoposto all'esame della Commissione. Faccio rilevare che proprio per evitare gli inconvenienti genericamente denunciati e rilevati con particolare autorità dall'onorevole Ministro avevo pensato che il riassorbimento dovesse partire dal 1° gennaio 1951. Ma se ciò non bastasse, la data potrebbe essere spostata.

È stato, poi, proposto che il riassorbimento avvenga in relazione ad un terzo delle vacanze per permettere a coloro che hanno la legittima aspettativa di arrivare al più alto grado, di vederla soddisfatta. Ora, in relazione al suggerimento dell'onorevole Ministro, sono disposto ad accettare qualsiasi modifica che tenda ancora più a garantire quella legittima aspettativa, perchè deve essere ben chiaro che io non tengo altro che a riaffermare un principio che mi pare debba essere ribadito non solo in rapporto al provvedimento in esame ma anche in linea generale. Qui entriamo nel tema della riforma burocratica e l'onorevole Ministro mi darà atto che la tendenza delle Amministrazioni, non dico dell'organo politico che ne sta a capo, è sempre di ampliare gli organici. Non si è dato alcun caso in cui dagli uffici ministeriali sia partita la proposta di una riduzione di organici.

GIUA. Ma questo avviene perchè si rende sempre più larga la sfera di azione delle Amministrazioni.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. E allora dico di richiamarci ad una regola più severa, naturalmente con tutte le attenuazioni del caso, che sono proprio quelle che ho proposto nel mio emendamento. Quindi sono costretto ad insistere nella mia proposta.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. A proposito di questo argomento alcuni dati di fatto già sono stati illustrati da me precedentemente. Devo aggiungere che la carriera di provveditore è assolutamente trascurata dal corpo insegnante ed anche dall'Amministrazione. Infatti, in seguito alla revisione dello stato giuridico del personale insegnante i professori arrivano, indipendentemente dalle vacanze dei ruoli superiori, fino al grado 6° perchè sono di seconda classe, mentre i presidi arrivano al grado 5° perchè sono di prima classe. Questo nuovo ordinamento ha causato una sottrazione di energie alla carriera dei provveditori. Se, poi, adesso riduciamo anche quelle poche unità che sono in soprannumero e che l'Amministrazione, come ho già detto, impegna o per le scuole all'estero o per servizi speciali in analogia a quanto avviene nei vari rami dell'Amministrazione penso che si esagererebbe un po'. Io mi permetterei di insistere in sede di riforma generale, nonostante che il relatore abbia tenuto presente l'opportunità di scaglionare nel tempo il riassorbimento.

CARBONI. Voglio far presente che l'articolo proposto dal senatore Rizzo limita troppo, come ha già fatto giustamente osservare il Ministro, la categoria dei provveditori, che, secondo me, deve essere allargata. Ci sono dei provveditori di fatto e non di nome, che da molti anni, pur esercitando lodevolmente le loro funzioni, non possono trovare la loro sistemazione appunto per la ristrettezza dei ruoli. Io so che questo fenomeno si è verificato anche per alcuni provveditori che si trovano in zone di confine. Se vogliamo assicurare a questa categoria un minimo di carriera indispensabile per l'espletamento delle delicate funzioni che ad essa sono affidate, occorre che i provveditori abbiano un ruolo più vasto di quello attualmente esistente. Dichiaro, perciò, che avrei volentieri presentato un emendamento contrario a quello del senatore Rizzo.

FERRABINO. Sono favorevole alla tesi dell'onorevole Ministro. Intanto vedo che si tratta

soltanto di pochissime unità, 5, che sono contestate. Desideravo, però, un chiarimento: qualora restasse inalterato il numero di 95 posti, vi sarebbero ancora in soprannumero dei provveditori o verrebbero tutti assorbiti?

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Ce ne sono tre o quattro in contestazione, ma nessuno resterebbe in soprannumero. Naturalmente, qui, non si tratta di accontentare le aspirazioni del corpo dei provveditori, perchè essi chiedono ben più di questo, sia per il numero dei posti in ruolo, sia per l'ammissione di tutti al grado 5°. E quest'ultima richiesta non è infondata, se si considera che esistono presidi al grado 5°; non si capisce quindi, perchè ci debbano essere dei superiori ai presidi, al grado 6°. Perciò, anche in considerazione di questo, io credo che un'ulteriore riduzione del numero dei posti sarebbe interpretata non molto favorevolmente dalla categoria interessata.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Sarei ben lieto di poter aderire alle amichevoli insistenze dell'onorevole Ministro, ma qui, a mio avviso (non mi tacciate di ostinatezza) si pone una questione di principio che ho meditata anche in altra sede, per cui ritengo che ad un certo punto bisogna che il Parlamento prenda una netta posizione. Voi mi direte che non si può cominciare a prenderla con provvedimenti particolari, ma io so che quando si vuole adottare un certo indirizzo di fermezza non si trova mai il punto adatto per cominciare a stabilire questa fermezza.

Che cosa è avvenuto nella specie? Io mi son voluto informare di come fossero stati modificati in rapporto a quelli precedenti gli organici attuali. Le percentuali dell'aumento degli organici sono le seguenti: gruppo A, vecchio ruolo 331, nuovo ruolo 425, percentuale di aumento 28,4 per cento; gruppo B, vecchio ruolo 310, nuovo ruolo 420, percentuale di aumento 35,5 per cento; gruppo C, vecchio ruolo 762, nuovo ruolo 840, percentuale di aumento 10,2 per cento; personale subalterno, vecchio ruolo 300, nuovo ruolo 400, percentuale di aumento 33 per cento. Si capisce che quando c'è questa tendenza a gonfiare gli organici alla base, il vertice appare sempre molto ristretto.

In conclusione, io, mentre mi dichiaro pronto a tutte le modifiche che possano attenuare le conseguenze della mia proposta, debbo insistere nella modifica della tabella del gruppo A per una questione di principio, perchè credo che una buona volta il Parlamento debba prendere posizione netta e decisa.

GIARDINA. Mi pare che dopo le parole del relatore si possa giungere in linea generale ad essere d'accordo sulla necessità di non aumentare gli organici dell'Amministrazione statale. D'altra parte, qui, c'è una situazione diversa. Punto di partenza è l'interesse della scuola, e noi sappiamo che le funzioni della scuola si sono accresciute; sappiamo, inoltre, che a mano a mano che verranno emanate le varie leggi previste dalla Costituzione noi dovremo allargare ancora di più le funzioni dei provveditori e della scuola in genere. Sappiamo infine che per i provveditori occorrono qualità speciali, particolare tatto e particolare temperamento. È vero che queste doti sono richieste al momento della nomina, ma può darsi che molti provveditori, pur essendo ottimi funzionari, non si rivelino tali nelle loro particolari funzioni di provveditori. Sarei, quindi, del parere, così come è stato auspicato dal collega Carboni, che venisse aumentato il numero dei posti in vista appunto del maggiore futuro lavoro.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Devo ringraziare il senatore Giardina per aver detto che c'è necessità di un notevole aumento di posti per l'allargarsi della sfera di competenza dei provveditori. Osservo che tre anni fa c'erano circa 110.000 maestri; attualmente il loro numero è di 160.000 e fanno parte interamente delle Amministrazioni provinciali e non dell'Amministrazione centrale. Quindi ad un proporzionale aumento di competenze amministrative dovrebbe corrispondere un proporzionale aumento di organici. È evidente che ci vuole un aumento del personale per l'aumento di attività relative a nuove funzioni.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Mi permetta l'onorevole Ministro di dire che sono d'accordo sul decentramento burocratico che del resto corrisponde a precise disposizioni della Costituzione. Non vedo però come l'aumento del numero dei provveditori possa influire sul

buon andamento del servizio, perchè non credo che potremmo mai consentire che una circoscrizione provinciale abbia due provveditori.

GIUA. Sono del parere che le considerazioni svolte dal senatore Rizzo possono avere valore per l'Amministrazione centrale in genere, ma non hanno valore per il Ministero della pubblica istruzione. A me sembra che le modifiche proposte dal collega Rizzo abbiano un contenuto tipicamente reazionario, in questo senso, cioè, che tutto quello che noi possiamo stabilire contro l'elefantiasi burocratica dell'Amministrazione centrale è, senza dubbio, opportuno; quando, però, si tratta del Ministero della pubblica istruzione e quando dobbiamo tener conto dell'aumento della popolazione scolastica, le limitazioni burocratiche, fatte a danno del Ministero della pubblica istruzione, hanno per me un carattere tipicamente retrivo. Noi dobbiamo favorire tutto quello che riguarda l'Amministrazione della pubblica istruzione. Ci potremo riservare in altra sede di applicare questi criteri ristrettivi, ma stabilire ora di limitare la carriera dei provveditori agli studi non mi sembra cosa adatta a favorire l'istruzione e la cultura. Per questo dichiaro di votare contro l'emendamento proposto dal senatore Rizzo.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. A proposito dell'osservazione del senatore Giua dico che non c'è stata evidentemente una mia intenzione di non favorire l'Amministrazione della pubblica istruzione, perchè sono così legato agli interessi della scuola che mi sarei ben guardato dal fare una proposta che potesse danneggiare tali interessi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la tabella, proposta dal senatore Rizzo, per la sola parte relativa al gruppo A. È evidente che, se essa non sarà approvata, implicitamente sarà respinto anche l'articolo aggiuntivo che è in relazione con la tabella suddetta proposta dallo stesso senatore Rizzo.

Chi approva la tabella anzidetta è pregato di alzarsi.

(Non è approvata)

Metto, infine, ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo seguente risultante dagli emendamenti approvati:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 2. — Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° del ruolo di gruppo C, di cui alla anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, e fino al 30 giugno 1950 ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà fruire per conseguire più di una promozione ».

Art. 3. — Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, potrà partecipare al concorso riservato per il gruppo A, anche se in possesso della laurea in materie letterarie e di quella in filosofia e pedagogia, conseguita in una facoltà di magistero ed al concorso riservato per il gruppo B, anche se in possesso del diploma di maturità classica, o scientifica o dell'abilitazione magistrale, o di titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti, semprechè il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito ».

Art. 3-bis (nuovo). — Le qualifiche di segretario capo di I e di II classe nel ruolo del personale di gruppo A dei Provveditorati agli studi sono soppresse e sostituite da quelle, rispettivamente, di vice provveditore agli studi e di Segretario capo.

Art. 4. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« È fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non inse-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

gnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, semprechè il comando o distacco non sia già previsto da disposizioni di leggi speciali ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato)

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, concernente il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare » (N. 762) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, concernente il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare ».

ALBERTI Giuseppe, *relatore*. Nella passata riunione, del 25 gennaio, feci già presente che il disegno di legge in esame mira a sanare una situazione precedente che venne a danneggiare due ispettori per puro caso. Trattandosi, però, di due ispettori all'estero, poteva sussistere il sospetto che si fosse tentato di premiare qualche attività, diciamo così, superpolitica, ma l'onorevole Ministro, buon intenditore di queste cose e moralizzatore in questo campo, mi ha assicurato che così non è. Quindi credo che non occorra porre più indugi all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui dò lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 25 febbraio 1948, numero 264, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« Agli attuali ispettori scolastici capi, ai quali fu conferita tale qualifica in applicazione del decreto luogotenenziale 16 novembre 1945,

n. 786, è riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, l'anzianità dal 1° gennaio 1934, con la detrazione di quattro anni. I predetti conservano nel ruolo di anzianità il posto che fu loro attribuito in applicazione del citato decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 786 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (N. 666-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari ».

Ricordo ai colleghi che questo disegno di legge, avendo subito delle modificazioni da parte della nostra Commissione, dovette tornare alla Commissione speciale della Camera dei deputati, affinché questa si pronunciasse sui nostri emendamenti. La Commissione speciale della Camera dei deputati ha approvato un nuovo testo che riproduce integralmente le sue originarie modifiche al decreto legislativo, respingendo *in toto* gli emendamenti che erano stati apportati da noi.

Onde evitare ulteriori equivoci la nostra Commissione, nella riunione del 25 gennaio u.s., aveva stabilito di prendere contatti con la Commissione speciale della Camera dei deputati per giungere ad una intesa. Ritengo che questa intesa sia stata raggiunta: do quindi la parola al relatore, senatore Ferrabino.

FERRABINO, *relatore*. Come ha dichiarato il nostro Presidente, non senza stupore avevamo dovuto prendere atto che la Commissione speciale della Camera aveva respinto *in toto* i nostri emendamenti, nonostante fossero intervenute precedentemente delle intese.

In realtà si tratta di un equivoco: dalla lettura del testo stenografico della discussione avvenuta alla Commissione della Camera risulta che questa, in sostanza, si preoccupa di un solo problema e, cioè, che i servizi prestati dai professori universitari in Università straniere, in Università libere e in altre Amministrazioni statali prima della nomina nei ruoli delle Università statali siano computati sin dall'inizio della carriera, ossia dal grado settimo.

L'altro punto, non sostanziale, sul quale ha giocato anche un tenue risentimento, è quello della formulazione tecnica del testo. In verità noi ci eravamo soltanto preoccupati di evitare che sul nuovo testo si riproducessero le gravi difficoltà sorte in sede di applicazione, soprattutto a causa di alcune obiezioni della Corte dei conti provocate dalla dizione stessa del decreto legislativo.

Nei contatti avuti col Presidente della Commissione speciale della Camera abbiamo, quindi, cercato di adottare una nuova formulazione che ci sembra più adatta a raggiungere lo scopo.

Di comune accordo abbiamo redatto gli emendamenti nella nuova forma ed ho avuto affidamento che essi saranno approvati integralmente dall'altro ramo del Parlamento.

Darò ora ragione dei nuovi emendamenti.

Dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, rimane invariato (rispetto al testo trasmessoci dalla Camera) il primo comma.

Come secondo comma — per connessione di materia — sarà opportuno introdurre la seconda parte del terzo comma dell'articolo 3: naturalmente il numero dei professori universitari ivi previsti va modificato da 60 in 80, essendo ormai caduta la disposizione transitoria per la prima applicazione del decreto stesso.

PRESIDENTE. Do ora lettura della prima parte dell'articolo 1 del disegno di legge che, oltre alla consueta formula di ratifica con modificazioni, contiene il nuovo testo concordato dell'articolo 2 del decreto legislativo:

Art. 1.

Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

«Dopo non meno di quattro anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, cui sono attribuiti 80 posti di ruolo».

«I posti che si vengano rendendo disponibili, sui detti 80, in dipendenza di collocamenti fuori ruolo, sono attribuiti a professori di ruolo della classe II, grado 4°».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

FERRABINO, *relatore*. Sempre d'accordo col Presidente della Commissione speciale della Camera dei deputati ed anche per ovviare a talune difficoltà cui si trova di fronte la burocrazia ministeriale in sede di applicazione, sarà opportuno che le disposizioni riguardanti la collocazione dei professori ordinari nel grado 6° trovino sede in un articolo 2-*bis* (*nuovo*).

PRESIDENTE. Do ora lettura della parte dell'articolo 1 del disegno di legge, che contiene l'articolo 2-*bis* (*nuovo*) nel testo concordato proposto dal relatore:

Art. 2 *bis* (*nuovo*). — «La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6°, è effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

FERRABINO, *relatore*. Altro articolo di cui è stato concordato un nuovo testo — attraverso una difficile elaborazione — è l'articolo 3.

In primo luogo sarà opportuno dividere in due commi l'attuale primo comma, lasciando come secondo comma il disposto della decorrenza dal 1° novembre 1947 degli effetti economici.

Al primo comma — laddove si parla della collocazione dei professori nei gradi 5° e 4° — è necessario introdurre l'inciso «attualmente in servizio»

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

Inoltre, quando si fa richiamo alla valutazione dei servizi diversi da quelli prestati presso le Università statali — e cioè servizio presso altre Amministrazioni dello Stato (magistratura, insegnamento medio, ecc) e presso Università libere e Università straniere — è più opportuno fare un richiamo generico alle disposizioni attualmente in vigore per la carriera dei professori universitari, poiché ogni enumerazione, non essendo completa, potrebbe ingenerare equivoci.

Per connessione di materia, sarà bene introdurre in tale comma — invece che nel secondo comma dell'articolo 2 — il richiamo alla limitazione che di tali servizi si opera per il passaggio al grado 3º, per il quale si considerano soltanto i servizi strettamente universitari, siano essi prestati presso Università dello Stato, presso Università libere o presso Università straniere.

I commi secondo e terzo — avendo già trasportato all'articolo 2 la parte essenziale di essi — possono essere soppressi.

Inoltre vanno aggiunti due nuovi commi, secondo la formulazione da noi già adottata nella riunione del 2 dicembre 1949.

PRESIDENTE. Do ora lettura della parte dell'articolo 1 del disegno di legge che, secondo il nuovo testo concordato proposto dal relatore, modifica, sopprime ed aggiunge taluni commi all'articolo 3 del decreto legislativo:

Art. 3. — Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« I professori attualmente in servizio sono collocati nella classe III, grado 5º, o nella classe II, grado 4º, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì, dei servizi prestati, dei quali è prevista la valutazione a sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore: tuttavia, per l'assegnazione alla classe I, grado 3º, è tenuto conto dei servizi prestati presso Università statali, presso Università libere e presso Università straniere, esclusa la valutazione di qualsiasi diverso servizio.

Le disposizioni del precedente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1º novembre 1947 ».

I commi secondo e terzo sono soppressi.

Sono aggiunti i seguenti commi:

« Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22, i quali possono inoltre conseguire l'assegnazione al grado superiore durante il periodo di trattenimento in servizio, qualora abbiano maturato l'anzianità richiesta dalle disposizioni all'epoca vigenti.

« I professori già allontanati dal servizio per ragioni politiche o razziali e successivamente reintegrati ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535, ed i professori reintegrati senza limiti di età in base a speciali provvedimenti legislativi, sono assegnati, in soprannumero, alla classe I, grado 3º, quando vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 2 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

FERRABINO, relatore. In connessione con la soppressione dell'articolo 1-ter (1-bis della Camera dei deputati) già approvato oggi dalla Commissione nel decreto legislativo di cui al disegno di legge n. 691: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età », propongo che detto articolo sia inserito nel decreto legislativo di cui al presente disegno di legge col numero 3-bis (nuovo).

Ritengo, tuttavia, opportuno che esso vada emendato: in primo luogo estendendo il vantaggio del collocamento al grado 3º in soprannumero — dai professori di grado quarto collocati fuori ruolo con decorrenza dal 1º novembre 1947 — anche a quei professori dello stesso grado collocati fuori ruolo con decorrenza dal

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

1° novembre 1948, e dal 1° novembre 1949; in ogni modo, onde evitare eccessivi allargamenti, sarà bene precisare che possono godere del vantaggio solo quei professori che già abbiano quattro anni di anzianità nel grado quarto.

Inoltre, poichè l'articolo 2 del disegno di legge, che assumerà la numerazione di articolo 3, suona: « Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la presente legge hanno effetto dal 1° novembre 1947 », sarà anche bene specificare che la decorrenza per l'assegnazione in soprannumero al grado 3° dei professori collocati fuori ruolo in data 1° novembre 1948 e 1° novembre 1949 si computano dalle date dei rispettivi collocamenti fuori ruolo, e non dal 1° novembre 1947.

Inoltre, per rafforzare e chiarire ancora tale concetto, sarà poi anche opportuno integrare l'articolo 2 del disegno di legge che assumerà la numerazione di articolo 3, menzionando il diverso disposto dell'articolo 3-bis (nuovo).

PRESIDENTE. Do lettura della parte dello articolo 1 del disegno di legge relativo all'aggiunta dell'articolo 3-bis (nuovo) nel testo concordato, proposto dal relatore:

Art. 3-bis (nuovo). — « I professori di grado quarto, con quattro anni di anzianità nel grado medesimo, collocati fuori ruolo con decorrenza dal 1° novembre 1947, dal 1° novembre 1948 e dal 1° novembre 1949, sono assegnati, seguendo l'ordine di anzianità, al grado terzo in soprannumero, con le decorrenze rispettivamente sopra indicate, sempre che alla data della ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, siano tuttora in servizio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

FERRABINO, *relatore*. In ottemperanza all'articolo 81, comma quarto, della Costituzione, poichè il disegno di legge in discussione comporta un onere finanziario, sarà opportuno indicare la copertura in un apposito articolo: da indagini compiute presso il Ministero della pubblica istruzione risulta che si può far fronte a tale onere finanziario mediante storno dai ca-

pitoli 240 (spese per il recupero, per il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di enti e privati che svolgono in Italia una funzione culturale) e 253 (borse di studio a favore di studenti universitari reduci) al capitolo 136 (spese fisse per il personale di ruolo dell'Amministrazione superiore) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1949-50.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo che sarà contrassegnato dal numero 2, nel testo proposto dal relatore:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, e che farà carico sul capitolo 136 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50, sarà fatto fronte, per 10 milioni, mediante storno dal capitolo 240, e, per la rimanente parte, mediante storno dal capitolo 253 dello stato di previsione medesimo.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio all'uopo necessarie ».

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato)

FERRABINO, *relatore*. L'articolo 2 del disegno di legge diventa quindi articolo 3; inoltre, per coordinarlo con l'articolo 3-bis (nuovo) già approvato, secondo il quale non tutti gli effetti delle modifiche apportate al decreto legislativo datano dal 1° novembre 1947, sarà opportuno, come ho già accennato, fare menzione del diverso disposto dell'articolo stesso 3-bis (nuovo)

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3 (articolo 2 del testo trasmessoci dalla Camera dei deputati) con la modifica di coordinamento proposta dal relatore:

« Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la presente legge hanno effetto dal 1° novembre 1947, salvo il diverso disposto dell'articolo 3-bis (nuovo) del decreto legislativo stesso ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta quindi nel seguente testo:

Art. 1.

Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

«Dopo non meno di quattro anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, cui sono attribuiti 80 posti di ruolo».

«I posti che si vengano rendendo disponibili, sui detti 80, in dipendenza di collocamenti fuori ruolo, sono attribuiti a professori di ruolo della classe II, grado 4°».

Art. 2-bis (nuovo). — «La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6°, è effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età».

Art. 3. — Il primo comma è sostituito dai seguenti:

«I professori attualmente in servizio sono collocati nella classe III, grado 5°, o nella classe II, grado 4°, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì, dei servizi prestati, dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore; tuttavia, per l'assegnazione alla classe I, grado 3°, è tenuto conto dei servizi prestati presso Università statali, presso Università libere e presso Università straniere, esclusa la valutazione di qualsiasi diverso servizio.

Le disposizioni del precedente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1947».

I commi secondo e terzo sono soppressi.

Sono aggiunti commi:

«Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22, i quali possono inoltre conseguire l'assegnazione al grado superiore durante il periodo di trattenimento in servizio, qualora abbiano maturato l'anzianità richiesta dalle disposizioni all'epoca vigenti.

«I professori già allontanati dal servizio per ragioni politiche o razziali e successivamente reintegrati ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535, ed i professori reintegrati senza limiti di età in base a speciali provvedimenti legislativi, sono assegnati, in soprannumero, alla classe I, grado 3°, quando vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 2».

Articolo 3 bis (nuovo). — «I professori di grado quarto, con quattro anni di anzianità nel grado medesimo, collocati fuori ruolo con decorrenza dal 1° novembre 1947, dal 1° novembre 1948 e dal 1° novembre 1949, sono assegnati, seguendo l'ordine di anzianità, al grado terzo in soprannumero, con le decorrenze rispettivamente sopra indicate, sempre che alla data della ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, siano tuttora in servizio».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, che farà carico sul capitolo 136 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50, sarà fatto fronte, per 10 milioni, mediante storno dal capitolo 240, e, per la rimanente parte, mediante storno del capitolo 253 dello stato di previsione medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio all'uopo necessarie.

Art. 3.

Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la presente legge hanno effetto dal 1° novembre 1947, salvo il diverso disposto dell'articolo 3-bis (*nuovo*) del decreto legislativo stesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, concernente l'adeguamento delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, alla condizione dei professori universitari » (N. 764)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, concernente l'adeguamento delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, alla condizione dei professori universitari ». Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Giardina

GIARDINA, *relatore*. Onorevoli colleghi, occupata la Sicilia, il Governo militare alleato avendo richiesto ed ottenuto dai Rettori delle Università siciliane un rapporto sulla situazione dei posti di ruolo nelle varie Facoltà, ed avendo constatato che moltissime cattedre (a Messina 37 su 50) erano prive dei titolari, deliberava di procedere ai relativi concorsi.

Era allora applicabile il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, secondo il quale spettava al Ministro (articoli 5 e 7), anche senza parere delle Facoltà, di stabilire a quali insegnamenti si dovessero assegnare i vari posti di ruolo; di bandire i relativi concorsi con il rispetto, in quanto applicabili, delle norme di cui ai decreti del Capo del Governo del 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934; di nominare le Commissioni esaminatrici; di approvare o an-

nullare, con decisione insindacabile, gli atti di queste; di provvedere alle nomine dei vincitori.

Seguendo le norme contenute in tale decreto il Governo militare alleato, dopo avere determinato, d'intesa con i Rettori e con le Facoltà interessate (articolo 5 del citato decreto) a quali insegnamenti dovessero assegnarsi i posti di ruolo disponibili, bandiva i relativi concorsi dandone pubblicità, tra l'altro, con avvisi affissi nelle sedi universitarie e nominava le Commissioni (articolo 7 del citato decreto) scegliendole fra i professori ordinari delle tre Università siciliane. Indi, preso atto del giudizio di tali Commissioni, ed approvandone gli atti, provvedeva alla nomina dei vincitori (articolo 7, commi secondo e seguenti) dandone comunicazione ai Rettori, ai Presidi ed alle Delegazioni provinciali del Tesoro.

In occasione del trapasso dei territori della Sicilia dall'Amministrazione alleata al Governo italiano, questo con il regio decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, stabiliva: « Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità militari alleate, di cui al comma che precede, in virtù di detti proclami ed ordinanze comprese le nomine ed i licenziamenti da pubblici uffici o privati, cui sarà riconosciuta in ogni caso piena validità agli effetti di legge come se compiuti dal Governo italiano ».

In conseguenza del decreto-legge anzidetto, gli atti e fatti compiuti dalle Autorità militari alleate a tutti i fini e tutte le conseguenze diventavano validi provvedimenti del Governo italiano. Anche se non fossero stati emessi secondo l'ordinamento giuridico italiano, ed invece lo furono, i provvedimenti stessi, in forza di legge, vennero ad essere considerati conformi all'ordinamento italiano, cosicchè le leggi italiane vennero, sulla base del provvedimento di nomina, a regolare lo stato giuridico ed economico dei nominati.

Ed infatti, in esecuzione di tali norme: *a*) i provvedimenti di nomina dei professori di che trattasi, per le rispettive discipline ed Università, vennero, con indicazione della qualifica di titolari straordinari, pubblicati nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione (in conformità dell'articolo 82 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592); *b*) il pagamento degli stipendi

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

segui in base a ruoli nominativi, dopo che il relativo carico venne iscritto tra le spese fisse del bilancio dello Stato; c) qualcuno dei nominati fu chiamato a coprire la carica di Preside (come il prof. Monforte dell'Università di Messina) od a far parte, nella qualità di professore di ruolo, del Consiglio di amministrazione della Università, come il prof. Restivo dell'Università di Palermo); d) per il reingresso di professori sottoposti a procedimenti di epurazione fu curato un riordinamento dei posti di ruolo appunto per tener conto delle cattedre coperte dai vincitori di concorsi banditi dal Governo alleato.

Per la massa dei suddetti provvedimenti, emessi sia anteriormente che posteriormente alla data del 31 agosto 1945, ciascuno dei quali sarebbe stato sufficiente per sè solo, i professori, nominati originariamente dal Governo militare alleato e da considerare nominati dal Governo italiano, per la equiparazione di cui sopra si è detto, vennero in conformità al regio decreto legge 11 febbraio 1944, n. 31, regolarmente immessi nel ruolo organico dei professori di ruolo delle Università italiane.

Attendevano i professori nominati di essere chiamati al giudizio delle Commissioni di ordinariato, che avrebbero definitivamente deciso sul loro valore scientifico e didattico, quando con il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, veniva stabilito che: « a tutti gli effetti della legge italiana, le nomine ad uffici pubblici conferite dal Governo militare alleato nei territori ad esso soggetti hanno carattere di incarichi temporanei », precisandosi che: « coloro che all'atto del ritorno dei territori all'Amministrazione italiana si trovino preposti a pubblici uffici, in virtù di disposizioni del Governo militare alleato, continuano ad esercitare le loro funzioni con equiparazione ai funzionari statali del grado corrispondente, fino a quando non siano sostituiti dalla competente Autorità del Governo italiano, salva la loro eventuale immissione in ruolo ».

È chiaro che il detto decreto, in quanto si riferisce a nomine conferite dal Governo militare alleato, non poteva concernere il caso dei professori universitari, le cui nomine non si esaurirono in un semplice atto discrezionale delle Autorità occupanti, ma furono invece la

conseguenza logica e necessaria di una serie di atti certamente non compresi nell'ambito di applicazione del detto decreto. Come risulta testualmente dall'articolo 7 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, apertosi ed esauritosi il concorso per una cattedra universitaria, il procedimento di assunzione del vincitore al relativo posto di ruolo si attua attraverso due autonomi provvedimenti ministeriali: approvazione degli atti della Commissione con decisione insindacabile nel merito; decreto di nomina su chiamata delle Facoltà o su iniziativa del Ministro. Dal che segue, da un canto, che essendo stati nella specie approvati gli atti delle Commissioni, le nomine, le quali di tale provvedimento furono la conseguenza giuridicamente necessaria, non potevano che considerarsi, ai sensi della legge italiana, siccome definitive e perciò non rientranti sotto l'impero delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571; e, dall'altro canto, che comunque dovendo restare salvo, per il regio decreto legge 11 febbraio 1944, n. 31, il provvedimento di approvazione degli atti delle Commissioni, le conseguenti nomine, anche se revocabili, avrebbero dovuto essere ineluttabilmente ripetute.

Una diversa interpretazione sarebbe, per altro, contraria al contenuto espresso dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, secondo il quale il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, comunque, al principio generale che la legge non dispone se non per l'avvenire. Nè il decreto in parola può dirsi abrogativo del regio decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, sia perchè manca un'espressa disposizione in tal senso, sia perchè non regola la stessa materia, nè contiene norme incompatibili o contrastanti. Nella successione organica dei provvedimenti il legislatore ha voluto che rimanessero salvi i provvedimenti di nomina che il Governo italiano aveva già fatti propri in forza di precedenti disposizioni di legge, e non poteva essere diversamente, perchè, se è vero che il potere legislativo può adottare qualsiasi norma e rivestirla di giuridicità formale, è vero anche che lo stesso legislatore deve essere guidato da sani principi giuridici, e non sarebbe certamente tale il disprezzo dei diritti quesiti dei citta-

dini. Se il soggetto nominato dal Governo militare alleato era divenuto per il regio decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, come se fosse stato nominato dal Governo italiano, non avrebbe rispettato certamente il diritto quesito, col suddetto provvedimento, una successiva statuizione legislativa, con la quale venisse meno la recezione della nomina fatta dal Governo italiano come se non esistesse il provvedimento dell'11 febbraio 1944, n. 31. La compatibilità del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, coi precedenti provvedimenti dell'11 febbraio 1944, n. 31, e del 20 luglio 1944, n. 162, del resto, risultava dal contenuto dell'articolo 2, che faceva salva l'eventuale immissione in ruolo dei nominati dal Governo militare alleato. E siccome, giusta quanto sopra si è esposto, non può essere dubbio che i professori originariamente nominati erano stati immessi nel ruolo, ne deriva che essi non potevano essere considerati incaricati temporanei.

Riconoscendosi l'esattezza delle superiori considerazioni, venne emanato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, che viene oggi sottoposto per la ratifica all'esame della nostra Commissione, con il quale si intendeva adeguare le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1945, n. 571, al sistema della legislazione italiana vigente in materia di istruzione superiore.

Il decreto, però, pose che le nomine a professori universitari, disposte durante il periodo dell'Amministrazione alleata, dovessero considerarsi conferite a titolo di incarico delle funzioni di straordinario per un periodo di due anni, entro il quale avrebbero dovuto, su richiesta delle Facoltà interessate, effettuarsi nuovi concorsi per le cattedre in tal modo coperte. La quale soluzione, per cui si veniva a creare una singolare figura di professore straordinario provvisorio, non prevista dal vigente ordinamento, dimostra come, non potendosi validamente disconoscere i diritti quesiti dei professori vincitori dei concorsi di che trattasi, chiaramente nascenti dal regio decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, e confermati da una logica interpretazione, in rapporto alle norme di esso, del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, si sia ritenuto di adot-

tare una linea intermedia che non risponde appieno all'esigenza dei diritti quesiti e del principio della irretroattività della legge.

D'altro canto a differenza di quel che si dispose col decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 51 (articolo 2, ultimo comma) per i professori universitari nominati per chiara fama fascista senza la normale procedura di concorso e col decreto 5 ottobre 1944, n. 249, (articoli 3 e 4) per i provvedimenti concernenti la nomina di personale nell'Amministrazione dello Stato, emanati dal sedicente governo della repubblica sociale, non venne prevista nella specie la facoltà di convalida e di revoca attribuita dai citati provvedimenti ai Ministri competenti (pur essendo stato in linea di massima approvato dal Consiglio dei Ministri un emendamento in tal senso, poscia non stilato, per sopravvento impedimento del Comitato di ministri all'uopo incaricato).

E poichè, per evidenti ragioni di giustizia e di opportunità, non appariva giustificabile una così decisa disparità di trattamento fra ipotesi che presentavano certi aspetti di analogia, la Camera dei deputati, in sede di ratifica, opportunamente apportava al decreto gli emendamenti che risultano dal testo, i quali prevedono una limitata possibilità di immissione in ruolo sottoposta a particolari condizioni e garanzie, che meglio si inquadrano nel vigente ordinamento in materia.

In virtù di tali emendamenti, mentre rimane fermo il potere delle Facoltà interessate di ottenere nel termine di due anni nuovi concorsi per le cattedre ricoperte dai professori nominati dal Governo militare alleato, si ammette tuttavia la possibilità che, su parere delle Facoltà medesime, i detti professori siano, ai fini ed agli effetti dell'articolo 78 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sottoposti al giudizio di ordinariato da pronunciarsi dalla Commissione preveduta in detto articolo, nominata, come è noto, dal Ministro della pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Seguendosi tale procedura, i professori di che trattasi, ove il giudizio sia stato favorevole, saranno nominati ordinari con decor-

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

renza, ai soli effetti giuridici, dalla scadenza di un triennio solare decorrente dalla data assegnata alla nomina a straordinario per effetto dell'articolo 3 del decreto in esame; laddove il giudizio sia stato sfavorevole, cesseranno dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui detto giudizio sia divenuto definitivo.

Vorrei rilevare ancora che quando questo decreto è venuto al nostro esame c'è stato un voto del Consiglio superiore con cui si protestava (è bene che la situazione sia chiara) contro l'emendamento proposto dalla Camera dei deputati. Dal punto di vista generale io dovrei protestare per un intervento del Consiglio superiore su una proposta del Parlamento, ma, passando sopra a questo punto e trattandosi di un particolare giudizio di ordinariato che ha sostanziali effetti di revisione di un precedente concorso, potrebbe sembrare preferibile che la nomina delle Commissioni fosse fatta, anziché a norma dell'articolo 78 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, con la procedura prevista dal decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, per la nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie. Ma in verità non si vedrebbe la ragione di sottrarre la nomina delle Commissioni giudicatrici alla designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che certamente offre, sotto ogni aspetto, la massima garanzia di indipendenza e che, certamente, non mancherà di scegliere con la maggiore oculatezza i professori che le Commissioni saranno chiamate a comporre.

Si potrebbe, altresì, osservare che, avendo tutti i professori di che trattasi sostenuto concorsi da considerarsi, per le considerazioni esposte, pienamente validi, non si comprenderebbe perchè si sia voluto attribuire alle Facoltà il diritto di scegliere fra la richiesta di convalida del concorso precedente attraverso l'apertura di un concorso nuovo e quella di convalida attraverso il giudizio di ordinariato. Ma appare evidente che l'aver attribuito alle Facoltà tale diritto, ponendo queste di fronte alla responsabilità di una scelta che non può che essere motivata da un giudizio complessivo sui titoli, sull'attività scientifica, sulla capacità didattica e sui precedenti accademici dei singoli docenti, implica un'ulteriore sostanziale garanzia che non può certamente

essere sottovalutata. Non appare superfluo, poi, sottolineare che la soluzione proposta, mentre adegua la situazione dei docenti in esame (che pur tuttavia parteciparono a concorsi, della cui validità non è lecito dubitare) a quella di altre categorie di funzionari (persino nominati dal Governo di Salò), per i quali nel quadro dei particolari ordinamenti che li regolavano si è provveduto con analoghe forme, non implica per lo Stato alcun nuovo onere finanziario, dato che già la relativa spesa è da circa sette anni regolarmente inserita fra le spese fisse nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Le nomine dovrebbero essere fatte con lo stesso sistema con cui si nominano i professori straordinari. Il Governo ritiene che la via più giusta sia quella fissata dalla legge, indipendentemente dall'emendamento che è stato approvato dalla Camera dei deputati. Avrei, poi, bisogno di molte parole per controbattere specialmente alcune cose che ha detto il relatore, quando ha parlato di disprezzo dei diritti quesiti.

GIARDINA, *relatore*. Usando quella frase non intendevo che fosse interpretata nel senso in cui forse l'ha interpretata l'onorevole Ministro.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Ad ogni modo, il relatore ha prospettato un'altra possibile soluzione che non è quella adottata dalla Camera dei deputati.

Ritengo che il Consiglio superiore, visto il suo carattere rappresentativo, sia più favorevole a che le Commissioni siano nominate con procedura normale. Vorrei, pertanto, riservarmi di esaminare la soluzione prospettata in via subordinata dal relatore. Ciò considerato, pregherei di rinviare ad una prossima riunione la discussione del disegno di legge in esame.

BOSCO. La proposta subordinatamente fatta dal relatore, posso dire, è anche mia. Secondo me l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati al secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, non è accettabile perchè con esso non è prevista alcuna garanzia di pubblico concorso nazionale. Si rende, quindi, necessaria una formula intermedia, nel senso, cioè, di stabilire una norma che preveda un concorso

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

speciale per sistemare i professori di cui trattasi in base a considerazioni di legittima aspettativa e in base all'insegnamento da essi impartito per ben sette anni, un concorso riservato, quindi, allo scopo di impedire la concorrenza di altri candidati, ma che nello stesso tempo abbia la garanzia di un pubblico concorso nazionale. A tale fine propongo che il secondo comma, modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, sia così emendato:

« Qualora, entro il termine anzidetto, la competente Facoltà non formuli la proposta di apertura del concorso, il Ministro, su parere conforme della stessa Facoltà, provvede, nei due anni successivi, alla nomina di una Commissione di cinque membri eletti dalle Facoltà universitarie secondo la procedura prevista dal decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238 ».

PANETTI. Siccome faccio parte del Consiglio superiore mi permetto dire che la preoccupazione del Consiglio superiore è stata soltanto originata dal desiderio di conservare intatto il prestigio dell'insegnamento universitario: tale prestigio, in fondo, è il mezzo migliore per ottenere l'influenza che il professore deve avere sugli allievi e per mantenere alto il livello delle varie Università. Il Consiglio superiore, quindi, non è stato menomamente mosso da un sentimento ostile alle Università siciliane, bensì è stato mosso dal sentimento di innalzarne l'attività e di evitare che un fatto di carattere anormale potesse gettare una benchè minima ombra sull'insegnamento universitario. In queste condizioni è naturale che l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati sembrasse per lo meno strano: infatti nel testo originario del decreto legislativo i professori in questione dovevano essere sottoposti a un normale concorso, vincendo il quale sarebbero divenuti professori straordinari. Con l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, invece, tali professori, sottoposti al vaglio di una Commissione, i cui membri per giunta non sarebbero nemmeno designati dal Consiglio superiore, diventerebbero senz'altro professori ordinari. Questo è il punto che è parso anormale e che probabilmente troverebbe una certa parte dei componenti la presente Commissione contraria. Al-

lora, o bisognerebbe ripristinare l'originario testo del decreto legislativo, in cui si prevedeva che il riconoscimento dell'idoneità a straordinario dovesse avvenire con i criteri abituali o, se si vuole insistere sul nuovo procedimento adottato dalla Camera dei deputati, occorrerebbe circondarlo almeno di opportune garanzie. Questi chiarimenti non erano certamente necessari. In ogni modo faccio voti che si trovi una soluzione che eviti agli Atenei siciliani un'ombra di menomazione che potrebbe essere dannosa al loro futuro sviluppo.

GIUA. Il senatore Panetti ha voluto fare una questione di principio che non mi sembra giustificata. Se fossero vere le osservazioni del senatore Panetti, tutto ciò che è avvenuto in Germania per un settantennio nel settore dell'insegnamento universitario sarebbe effetto di un errato principio, perchè in Germania le Facoltà avevano l'esclusivo diritto di bandire concorsi e nominare professori. In Italia, invece, vige un principio centralizzato: ora, da un punto di vista teorico questi due sistemi si possono egualmente sostenere. Io però non voglio entrare in questa questione, voglio soltanto soffermarmi sulla procedura che avrebbe dovuto seguire il Ministero della pubblica istruzione per risolvere il problema in esame.

Certo sarebbe stato meglio che le nomine di questi professori non avessero avuto luogo perchè si può avere il sospetto che esse siano avvenute non in base alla capacità, ma ad influenze locali. È un sospetto che viene a tutti noi; in ogni modo, poichè queste nomine sono avvenute, il Ministero della pubblica istruzione (il Ministro Gonella non c'entra) avrebbe dovuto, secondo me, procedere in modo diverso, vale a dire avrebbe dovuto nominare una Commissione, affinchè essa potesse vagliare i titoli di maturità scientifica di questi professori, nominati dal Governo alleato, dei quali, poi, alcuni sono già entrati in ruolo perchè hanno partecipato a dei concorsi.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Alcuni, però, non sono entrati in nessuna terna.

GIUA. Per non rendere aspra questa questione, perchè purtroppo abbiamo da fare con dei siciliani — (e non si offendano i colleghi siciliani: io che sono sardo ho, per esempio, il difetto di usare alcune volte espressioni un po'

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

dure) per non rendere aspra questa questione, ripeto, che può anche assurgere ad una questione di separatismo, a parer mio una via conciliativa si dovrebbe trovare proprio nel senso da me indicato. Abbiamo un certo numero di professori che sono stati nominati dal Governo alleato, alcuni sono già dichiarati idonei dalle Commissioni nazionali e sono già entrati in ruolo; per gli altri il Ministero della pubblica istruzione dovrebbe nominare una Commissione con incarico di accertarne la maturità scientifica prima di immetterli in ruolo. È evidente che questo sistema verrebbe ad eliminare ogni eventuale contrasto fra il Governo centrale e quello regionale. Vogliamo fare sorgere una questione fra regione e governo centrale? Non mi sembra davvero opportuno.

RIZZO GIAMBATTISTA. Brevemente vorrei anzitutto sdrammatizzare la questione e non portarla nel campo politico. Creda, senatore Gina, qua non c'entra alcun motivo regionale e tanto meno dobbiamo preoccuparci di un fenomeno come il separatismo che è stato superato nel modo migliore, cioè dagli stessi siciliani che si sentono ora, alla pari dei cittadini di ogni altra regione, legati alla comune Patria. Il problema di esame è sorto in Sicilia per le vicende di guerra, e probabilmente sarebbe sorto in qualsiasi altra regione se per un certo periodo fosse rimasta staccata dal Governo e dagli ordinamenti dello Stato italiano e sottoposta (nei limiti del resto molto discussi) ai poteri anche normativi di un governo di occupazione.

Se noi consideriamo il regio decreto-legge 11 febbraio 1944 in rapporto con le norme di diritto internazionale, possiamo convenire che si sarebbe potuta fare una questione anche in sede giurisdizionale. Ad ogni modo mi pare che nella Commissione ci sia ora una *communis opinio*, che parte dalla constatazione che non si può non tenere conto di una situazione eccezionale, la quale, per la verità, non fu determinata dagli interessati, ma è sorta perchè essendo limitata allora la zona di competenza dell'Autorità militare alleata, naturalmente ai concorsi non potevano partecipare che coloro che si trovavano nella Regione sottoposta ai poteri del Governo militare alleato.

Tale situazione eccezionale si presenta nei più vari campi dell'ordinamento, ad esempio

anche per gli uffici sanitari che sono stati sconvolti dal Governo militare alleato. Per tali uffici c'è un parere del Consiglio di Stato, in cui si afferma che lo stato di diritto non è stato alterato dalle disposizioni del Governo militare alleato. In sostanza, però, l'ordinamento di fatto continua a vivere ed è radicalmente diverso dall'ordinamento degli uffici sanitari nelle altre Regioni italiane.

Altri problemi abbastanza ardui derivanti sempre dalla eccezionalità della situazione dovranno essere esaminati prossimamente, quando si dovrà discutere il valore di alcune nomine nel campo della pubblica istruzione, disposte dal Governo militare alleato.

Se c'è, dunque, comune desiderio di sanare nel modo migliore e con il rispetto della dignità degli studi, che naturalmente preoccupa ciascuno di noi, questa situazione anormale, si tratta ormai soltanto di una scelta fra i vari sistemi che si offrono al nostro esame. C'è un sistema che ci viene proposto dalla Camera dei deputati, per cui la nomina della Commissione verrebbe formalmente attribuita al Ministro della pubblica istruzione, ma su una designazione di un organo particolarmente qualificato e competente alla designazione e che, secondo quanto ritengono alcuni, garantirebbe sotto certi aspetti ancora meglio il risultato di questo concorso ai fini della dignità e della serietà degli studi. C'è ora la proposta del senatore Bosco che ci viene sottoposta e che sembra raccolga larga adesione, forse anche da parte del Ministro. Credo che la questione sia matura perchè, superato il presupposto di una legislazione speciale che tenda a sanare gli effetti di quanto si è verificato, si tratta ormai, in sostanza, di trovare il mezzo più opportuno per giungere ad una equa soluzione.

GONELLA. *Ministro della pubblica istruzione.* Ho il dovere di mettere in rilievo che il Consiglio superiore non ha avuto intenzione di inframmettersi nell'attività di una Commissione legislativa (come mi pare che il relatore abbia accennato), ma si è preoccupato soltanto di tutelare la serietà degli studi universitari, in maniera specifica l'insegnamento presso le Università siciliane. Quindi è nell'interesse stesso delle Università siciliane che il Consiglio superiore si è mosso.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

6ª RIUNIONE (24 febbraio 1950)

È stato, poi, presentato da parte del senatore Bosco un emendamento al secondo comma, modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, emendamento per il cui esame mi occorrerebbe un po' di tempo, tanto più che sulla questione relativa al secondo comma dell'articolo anzidetto si sono espresse le Associazioni dei professori, degli assistenti universitari ed anche altre. Confermo, frattanto, che il Governo è contrario all'emendamento apportato dalla Camera dei deputati al secondo comma dell'articolo già citato. Anche il senatore Giua, infine, ha fatto una proposta, che, cioè, il Ministero della pubblica istruzione crei una Commissione per la nomina dei professori in questione. Per meglio esaminare tutte queste proposte torno a far presente l'opportunità di rinviare ad una prossima riunione la discussione del disegno di legge in esame.

GIARDINA, *relatore*. Dichiaro di essere favorevole alla proposta, fatta dall'onorevole Ministro, di rinviare ad una prossima riunione la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Mi sembra evidente e giustificata la preoccupazione della Commissione di trovare una soluzione che tenga conto delle legittime aspettative dei professori universitari siciliani e nello stesso tempo dell'altrettanto legittima necessità di tutelare il prestigio delle Università.

Inoltre, poichè è stato presentato dal collega Bosco un emendamento che occorre sia esaminato con la maggiore attenzione e dalla Commissione e dal Ministro, io credo che la soluzione migliore sia quella di sospendere l'esame di questo disegno di legge. Occorre, però, differirne la discussione a breve termine, perchè è necessario che la posizione di questi professori universitari sia definita con la maggior sollecitudine possibile.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, la discussione su questo disegno di legge si intende rinviata alla prossima riunione.

(Così rimane stabilito).

La riunione termina alle ore 12,45.